



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 126

ORIGINALE

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

Il giorno 29/06/2021 alle ore 17,00

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Valerio Bazzanella.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario e determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018. La deliberazione 443/2019 in particolare precisa i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dispone che detto piano, prima della sua adozione e successiva trasmissione ad ARERA per l'approvazione, debba essere validato dall'Ente territorialmente competente.
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la deliberazione n. 443/2019, ARERA ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando nelle premesse il "percorso" intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti e delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe con applicazione a valere dal 1° gennaio 2020.

Nello specifico, l'allegato A della delibera di cui al precedente periodo, riporta le informazioni in maniera dettagliata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il nuovo metodo tariffario, oltre a fornire, all'art. 1 *"Definizioni"* una doverosa indicazione in relazione al PEF, catalogato come: *"Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario."*

Alla luce del mutato quadro normativo, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 4.08.2020 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP). Con recente deliberazione n. 16 dd. 28.6.2021 il Consiglio comunale è intervenuto nuovamente al fine di disciplinare alcuni aspetti della gestione della tariffa, tra cui l'aggiornamento delle norme regolamentari in materia di assimilabilità agli urbani dei rifiuti provenienti da utenze speciali e la regolamentazione dei sostegni alle categorie economiche oggetto di chiusura o di restrizioni nell'esercizio dovute al Covid-19.

L'articolo 4 del Regolamento citato, in materia di gestione e costo del servizio, prevede che *il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive ARERA.*

Il comma 1 del successivo articolo 5 sancisce che: *"l'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999, in quanto applicabile".*

Dunque, l'avvenuto recepimento del MTR in ambito regolamentare da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 04.08.2020, immediatamente esecutiva, consente alla Giunta comunale di adottare le tariffe secondo il piano finanziario trasmesso da ASIA di Lavis.

In merito alla procedura di approvazione delle tariffe, la citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA stabilisce che:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- l'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunale e dalla sopracitata delibera di ARERA n. 443/2019 è ora necessario adottare il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, da farsi entro il 30.06.2021, così come disposto dall'art. 30, comma 5 del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito con L. 21.05.2021, n. 69. Il piano economico finanziario è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.) per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa.

Il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dalla commissione composta dai revisori dei Comuni di Mezzocorona, di Vallelaghi e di Lavis, con provvedimento di data 15.03.2021, ns. prot. 5773, come da apposito incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 09.02.2021.

Dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF è stato redatto in conformità alla delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA, e prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio 2019, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- l'ammontare complessivo dei costi esplicitati del Piano Finanziario presenta un totale di Euro 840.563,78.=, di cui Euro 162.273,85.= di competenza del Comune;
- si registra un incremento di spesa di Euro 29.208,78.= (pari all'3,6%) rispetto al piano dell'anno precedente;
- il costo complessivo del servizio si divide in costi fissi, che ammontano ad Euro 444.160,58.=, ed in costi variabili che ammontano ad Euro 396.403,20.=;
- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 275.379,57.= ed in Euro 168.781,02.=
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguente quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 172.038,98.=;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 73.731,00.=
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 105.443,25.=;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 45.189,96.=.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2021 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica - comma 1 dell'art. 16 del Regolamento;
- si propone una sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) (**comma 2, lett. b) dell'art. 18 del Regolamento**);
- si propone una sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi (**comma 2, lett. d) dell'art. 18 del Regolamento**).
- di prevedere la sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati - (**comma 2, lett. e) dell'art. 18 del Regolamento**);
- di prevedere la sostituzione parziale del Comune, nelle percentuali sottoindicate, nel pagamento della quota fissa della tariffa, a favore delle attività di cui all'art. 14 del Regolamento, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività o che la loro attività è stata soggetta a restrizioni o che hanno dovuto esercitare in forma ridotta, anche a seguito di provvedimento che ne hanno disposta la sospensione parziale o totale o che più di altre hanno subito una contrazione delle attività e nei consumi, anche nella fase di riapertura - (**comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento**):

lett. a): riduzione della quota fissa del 100% per le utenze non domestiche indicate negli allegati 1 e 2 del D.L. 9.11.2020, n° 149 (Decreto Ristori bis) e per la seguente categoria:

- categoria 17: attività artigianali tipo botteghe con codice ATECO 960201: attività di parrucchiere.

lett. b): riduzione della quota fissa del 50% per le altre utenze non domestiche, non rientranti nella lett. a) del comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento appartenenti alla seguenti categorie di utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999:

- categoria 13: negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- categoria 14 escluse le farmacie;
- categoria 15 escluse le pompe funebri;
- categoria 17 escluse le attività artigianali tipo botteghe con codice ATECO 960201;

lett. c): riduzione della quota fissa del 50% per le utenze non domestiche indicate nell'allegato 3 del D.L. 9.11.2020, n° 149, (Decreto Ristori bis) e non ricompresi nelle lett. a) e b) del comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento. - lett. c) del comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento;

La quota consumi della tariffa risulta pari ad Euro 0,09 al litro ed è diminuita rispetto al 2020 per effetto della modifica dell'art. 15 del Regolamento, che prevede l'eliminazione degli svuotamenti minimi e la costituzione di una parte della tariffa che l'utente paga anche se non usufruisce del servizio ed in particolare anche se non conferisce rifiuto secco residuo. Tale quota serve a coprire i costi dei servizi di raccolta delle altre frazioni di rifiuto e per la disponibilità del Centro di raccolta.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il piano finanziario ed approvare le tariffe rifiuti per l'anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA la relazione sopra premessa;

PRESA VISIONE del piano economico finanziario (PEF) 2021 e relativi allegati (relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità) inoltrato dal soggetto gestore ASIA con nota ns. prot. 1772 del 26.02.2021;

PRESO ATTO di come, ai sensi dell'art. 6 della delibera di ARERA N. 443/2019, il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il provvedimento di validazione del PEF 2021 sottoscritto dalla commissione di revisori, trasmessa con nota prot. 5773 del 15.03.2021;

CONSIDERATO come sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 04.08.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 16 dd. 28.06.2021;

VISTO il listino della tariffa anno 2021 e il listino "attività varie anno 2021" inviati da ASIA in data 15.03.2021, prot. 2249;

VISTO l'art. 30, comma 5 del DL 22.03.2021 n° 41, convertito con L. 21.05.2021, n. 69, il quale dispone: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.";

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201 del 6.12.2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, che attribuisce alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it la condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 e n. 158 del 5.05.2020;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.68 dd. 22.04.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 dd. 29.03.2021;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le risultanze dell'istruttoria, contenute nell'attestazione sottoscritta dal Collaboratore amministrativo Donatella Luzzi, depositata agli atti;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di adottare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2021 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA n. 443/21019 e ss.mm. con i seguenti allegati: validazione, relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2021 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare le agevolazioni previste dall'articolo 16 del regolamento (da detrarsi dalla parte fissa della tariffa), nel modo seguente:
- comma 1, lett.a): compostaggio della frazione organica effettuato dalle utenze domestiche:

descrizione	importo unitario
<i>Componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Componenti 4</i>	€ 38,00
<i>Componenti 5</i>	€ 47,00
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 51,00
<i>Non residenti - componenti 1</i>	€ 15,00

<i>Non residenti - componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Non residenti - componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Non residenti - componenti 4</i>	€ 38,00

5. di determinare ai sensi **dell'articolo 18, comma 2**, del regolamento citato in premessa, l'ammontare della sostituzione da parte del Comune al pagamento della quota consumi, nel modo seguente:

lett. b): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzolombardo, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni);

lett. d): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa a favore dei nuclei familiari ove vi sia la presenza di un bambino di età inferiore ai ventiquattro mesi. Per ogni ulteriore bambino la percentuale di riduzione è aumentata del 20% fino ad un massimo del 90% di riduzione. In caso di gemelli, la percentuale di riduzione è applicata fino all'età di trentasei mesi;

lett. e): sostituzione parziale del Comune, nella percentuale del 50%, nel pagamento della quota consumi della tariffa, limitatamente al periodo in cui gli utenti sono stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati;

6. di determinare ai sensi **dell'articolo 18, comma 2 bis** del Regolamento citato in premessa, l'ammontare della sostituzione da parte del Comune al pagamento della parte fissa della tariffa, nel seguente modo:

lett. a): riduzione della quota fissa del 100% per le utenze non domestiche indicate negli allegati 1 e 2 del D.L. 9.11.2020, n° 149 (Decreto Ristori bis) e per la seguente categoria:

- categoria 17: attività artigianali con codice ATECO 960201: attività di parrucchiere.

lett. b): riduzione della quota fissa del 50% per le altre utenze non domestiche, non rientranti nella lett. a) del comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento appartenenti alle seguenti categorie di utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999:

- categoria 13: negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;

- categoria 14 escluse le farmacie;

- categoria 15 escluse le pompe funebri;

- categoria 17 escluse le attività con codice ATECO 960201;

lett. c): riduzione della quota fissa del 50% per le utenze non domestiche indicate nell'allegato 3 del D.L. 9.11.2020, n° 149, (Decreto Ristori bis) e non ricomprese nelle lett. a) e b) del comma 2 bis dell'art. 18 del Regolamento;

7. di impegnare la spesa prevista per la copertura delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, del Regolamento TARIP, prevista in Euro 10.000,00=, al capitolo 9563-399 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
2021	Euro 10.000,00.=

8. di impegnare la spesa prevista per la copertura dell'agevolazione "una tantum" di cui all'art. 18, comma 2, lett. e) e comma 2 bis, del Regolamento TARIP, in presunti Euro 46.000,00.= IVA compresa, al capitolo 9563-400 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
2021	Euro 46.000,00.=

9. di precisare che le misure di agevolazione di cui al punto 7) del presente provvedimento saranno finanziate con la specifica contribuzione statale stanziata dall'articolo 6 del DL 73/2021 e con la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 DL 34/2020 e articolo 39 DL 104/2020 per la quota indicata per ogni ente nella tabella allegata 1 al DM 1 aprile 2021);
10. di introitare l'importo di Euro 178.501,23.= relativo ai costi comunali per il servizio, quantificati a preventivo in Euro 162.273,85.= oltre al IVA, al capitolo 1500 del bilancio di previsione 2021;
11. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2021;
12. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n° 2/2020;
13. di procedere ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge 34 del 2019, nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tale atto è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI;
14. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
15. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza rifiuti;
16. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Letto approvato, sottoscritto

DL/EB/pt

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente